

I DIREZIONE

4.2) MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) E I PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)

.....OMISSIS.....

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) come proposto dal Comitato di Coordinamento per la gestione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) in data 25 novembre 2015 nei termini che seguono:

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO FORMATIVO (TFA)

- Art. 1. Ambito di applicazione
- Art. 2. Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo
- Art. 3. Comitato di coordinamento
- Art. 4. Consiglio di Corso di Tirocinio
- Art. 5. Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi
- Art. 6. Proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti e dei corsisti
- Art. 7. Gestione di fondi e di personale

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al Tirocinio formativo attivo (di seguito TFA) disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.249/2010 e sue modifiche.

Art. 2

Organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo

1. L'organizzazione e lo svolgimento del TFA sono curati dal Comitato di coordinamento e dal Consiglio di Corso di Tirocinio, costituito per ciascuna classe di abilitazione, o per gruppi di classi omogenee.

Art. 3

Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento fissa gli indirizzi generali del percorso formativo, formula proposte e coordina le attività dei Consigli di corso di tirocinio.

2. In particolare, il Comitato:

- a) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le classi di abilitazione TFA da attivare sentiti i Dipartimenti interessati e la Facoltà per la Macroarea di Medicina e Chirurgia;
- b) propone l'istituzione del Consiglio di corso di tirocinio per ciascuna classe di abilitazione o per raggruppamento di classi omogenee da sottoporre a delibera del Dipartimento prevalente, sentiti i Dipartimenti di riferimento.
- c) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche e l'Ufficio Scolastico Regionale proponendo eventuali convenzioni al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione;
- d) propone la ripartizione dei proventi del TFA tra i Dipartimenti, sulla base di quanto stabilito negli articoli 5 e 6;
- e) cura le questioni didattiche di interesse comune;
- f) propone iniziative scientifiche e culturali di interesse comune.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento a cui afferiscano docenti impegnati nella didattica del TFA, dai Presidenti dei Consigli di Corso di Tirocinio e da un rappresentante di ogni classe eventualmente non rappresentata dalle prime due fattispecie. Le classi di “Lingua” e “Lingua e civiltà” hanno un unico rappresentate per tutte. I rappresentanti dei Dipartimenti sono designati tra i docenti impegnati nella didattica del TFA. I rappresentati delle classi sono designati dal Consiglio di Corso di Tirocinio di afferenza delle stesse. Il Comitato può essere integrato da un rappresentate dell'Ufficio Scolastico Regionale su richiesta dell'Ateneo.

4. Il Comitato elegge, al proprio interno, un Coordinatore. Il coordinatore è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici; può essere rieleto consecutivamente per una sola volta. Il Coordinatore presiede le riunioni del Comitato; cura l'esecuzione delle rispettive delibere; cura l'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario messo a disposizione per le esigenze del TFA in collaborazione con l'Amministrazione Centrale.

Art. 4

Consiglio di Corso di Tirocinio

1. Il Consiglio di Corso di Tirocinio indirizza, programma e coordina le attività:

- a) degli insegnamenti di Scienze dell'educazione;
- b) degli insegnamenti delle didattiche disciplinari;
- c) dei laboratori pedagogico-didattici;
- d) del tirocinio presso le istituzioni scolastiche, comprese le competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità, tenendo conto delle prerogative assegnate dalle norme alle istituzioni scolastiche.

2. Ogni Consiglio ha un Dipartimento prevalente e, eventualmente, uno o più Dipartimenti di riferimento. Il Dipartimento prevalente è quello che, per inquadramento dei docenti di ruolo, eroga il maggior numero di CFU nel complesso delle didattiche disciplinari delle classi che compongono il Consiglio; i Dipartimenti di riferimento sono quelli ai quali afferiscono docenti impegnati nel TFA delle medesime classi e non inquadri nel Dipartimento prevalente.

3. I Consigli di Corso di Tirocinio sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta del Comitato di Coordinamento e delibera del Dipartimento prevalente. Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia i Consigli sono attivati, su proposta del Comitato di coordinamento, con delibera della Facoltà e sono gestiti dai Dipartimenti interessati.

4. Fanno parte del Consiglio i tutor coordinatori, i professori e ricercatori universitari, i docenti esterni che svolgono incarichi didattici nel Corso, uno tra i docenti dei moduli di Scienze dell'educazione, due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e un rappresentante dei tirocinanti, eletto o designato dagli stessi.

5. Il Consiglio elegge il Presidente tra i docenti universitari. Il Presidente presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

6. In particolare, il Consiglio provvede a:

a) deliberare sulle pratiche di propria pertinenza istruite dal Comitato di coordinamento;

b) proporre ogni anno ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, il percorso formativo e i relativi compiti didattici, provvedendo a formulare i bandi, qualora sia necessario, per gli insegnamenti sia di scienze dell'educazione sia delle didattiche disciplinari per ogni classe di abilitazione. Il percorso formativo viene deliberato dal Dipartimento prevalente, sentiti i dipartimenti di riferimento;

c) proporre ai Dipartimenti di riferimento, perché deliberino in proposito, l'assegnazione degli incarichi di insegnamento. Tale assegnazione viene, in ogni caso, deliberata, per ogni insegnamento, dal Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell'area scientifico disciplinare dell'insegnamento interessato; qualora i professori di una area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale. Gli incarichi di insegnamento sono assegnati in conformità alla normativa vigente di Ateneo in materia;

d) curare l'integrazione tra le attività del corso; organizzare i laboratori didattici disciplinari e quelli pedagogico-didattici; stabilire le modalità di collaborazione tra tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori e docenti universitari;

e) assegnare a ogni candidato un tutor coordinatore e predisporre per ciascuno l'attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, tenendo conto delle prerogative al proposito assegnate dalle norme alle istituzioni scolastiche;

f) deliberare sulle pratiche riguardanti i tirocinanti delle classi di abilitazione di sua competenza.

Art. 5

Proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi

1. I proventi derivanti dalla iscrizione ai test preselettivi vengono utilizzati per il pagamento:
 - a. delle spese sostenute dall'Amministrazione centrale;
 - b. del compenso per il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario impegnato nel processo di organizzazione, ivi compreso quello per coloro che hanno svolto il servizio di sorveglianza e di assistenza alle commissioni;
 - c. del compenso per i commissari.
2. Gli importi eventualmente rimanenti sono ripartiti dal Comitato di coordinamento destinando:
 - a. una quota pari al 20% alla Amministrazione centrale;
 - b. una quota pari al 80% ai Dipartimenti in relazione al numero delle iscrizioni alle prove selettive nelle diverse classi.

Art. 6

Proventi derivanti dalla iscrizione dei tirocinanti e dei corsisti

1. I proventi derivanti dalla iscrizione al TFA dei tirocinanti sono attribuiti:
 - a) per il 20% all'Amministrazione centrale. Il Consiglio di amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie del personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
 - b) per il 20% alle scuole che ospiteranno il TFA proporzionalmente al numero dei tirocinanti accolti sulla base di specifiche convenzioni in applicazione dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 93 del 30//11/2012.
 - c) il 60% ai Dipartimenti prevalenti dei diversi Consigli di Corso di Tirocinio, proporzionalmente al numero di tirocinanti iscritti alle rispettive classi.
2. I Dipartimenti prevalenti destinano una quota compresa tra il 30% e il 40% dei fondi assegnati al Dipartimento responsabile degli insegnamenti di Scienze dell'educazione, da fissare in ragione della modalità di somministrazione degli insegnamenti. L'importo rimanente è distribuito tra il Dipartimento prevalente e quelli di riferimento proporzionalmente al numero di tirocinanti iscritti alla rispettive classi e al numero di CFU erogati nelle didattiche disciplinari dai docenti afferenti ai Dipartimenti di riferimento delle classi
3. I Dipartimenti determinano l'ammontare dei compensi dei docenti strutturati e di quelli esterni secondo i criteri definiti dal decreto interministeriale del 21/07/2011 n. 313, in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge 240/2010.

Art. 7

Gestione di fondi e di personale

1. Le delibere di spesa su fondi assegnati, a ciascun Dipartimento nell'ambito del TFA per la classe di competenza e la gestione del personale ad esso afferente, restano comunque sotto l'esclusiva responsabilità del dipartimento medesimo.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE